

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: Giudizio di merito nell'azione possessoria di spoglio inerente l'accesso all'immobile sito in Via Pietro Scozzari n. 22/a di proprietà del comunale.

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Michelangelo Vitale, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 17.03.1974, con studio legale in Palermo, Via Mariano Stabile n. 221, C.F.: VTLMHL 74C17 G273M, Partita IVA: 06394860826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale nel giudizio di merito nell'azione possessoria di spoglio inerente l'accesso all'immobile sito in Via Pietro Scozzari n. 22/a di proprietà del comunale;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, per l'evidente consequenzialità e complementarietà del giudizio in parola, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Michelangelo Vitale, cui affidare l'assistenza legale nel giudizio di merito nell'azione possessoria di spoglio inerente l'accesso all'immobile sito in Via Pietro Scozzari n. 22/a di proprietà del comunale, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale nel giudizio di merito nell'azione possessoria di spoglio inerente l'accesso all'immobile sito in Via Pietro Scozzari n. 22/a di proprietà del comunale;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminato;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 2.634,69, comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, oltre eventuali spese borsuali documentate, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga

svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Michelangelo Vitale

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)

Com: richiesto, allego parcella presuntiva per la fase di merito del giudizio
possessorio, redatta secondo i minimi di tariffa ulteriormente decurtati del 10%.

Cordiali saluti

avv. Michelangelo Vitale

Da: "Antonino Cutrona" affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

A: michelangelovitale@pecavvpa.it

CC:

Data: Wed, 25 Oct 2017 12:51:44 +0200 (CEST)

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: comune di misilmeri c. di corrado angela - giudizio
possessorio

> Preg.mo avvocato, facendo seguito alla Sua pec relativa all'oggetto, si chiede di
inoltrare il preventivo di spesa quale compenso per il patrocinio legale nel giudizio
di merito dell'azione possessoria per il quale l'Ente intende costituirsi. Il
preventivo di spesa dovrà essere redatto in ribasso di almeno il 5% rispetto ai minimi
tariffari di cui al D.M. 55/2014. Si resta in attesa e si porgono distinti saluti.

>

Avv. Michelangelo Vitale
 Via Architetti Basile n. 8 - 90036 Misilmeri (PA)
 Part. I.V.A.06394860826
 C.F.: VTL MHL 74C17 G273M

Giudizio possessorio di merito innanzi al Tribunale di Termini Imerese
 Comune di Misilmeri c/ Di Corrado

<i>diritti</i>	<i>Spese e somme non imponibili</i>	<i>Competenze e somme imponibili</i>
fase di studio		393,75
fase introduttiva		333,00
fase istruttoria		432,00
fase decisoria		729,00
<i>totale 1</i>	0,00	1.887,75
Rimborso spese generali (10% su € 1.887,75)		188,78
C.P.A. (4% su € 2.076,53)		83,06
I.V.A. (22% sull'imponibile di € 2.159,59)	475,11	
<i>totale 2</i>	475,11	2.159,59
<i>Totale complessivo € 2.634,69</i>		
<i>ritenuta d'acconto € 415,31</i>		
<i>Netto a pagare € 2.219,39</i>		

Oltre eventuali spese borsuali documentate

Prot. n. 36833
18.10.2017

Page 1 of 1

Allego i provvedimenti del Tribunale di Termini Imerese comunicatimi in data odierna. In particolare, evidenzio che il Tribunale - a seguito di istanza della sig.ra Di Corrado - ha fissato l'udienza del 21.03.2018 per la prosecuzione nel merito del giudizio possessorio tra le parti in oggetto (la cui fase cautelare si è conclusa col rigetto del reclamo di controparte). Vi invito, pertanto, ad indicarmi se l'Ente intende costituirsi anche per tale fase di merito a ministero del Sottoscritto, nonché ad adottare ogni conseguente deliberazione.

Cordiali saluti
avv. Michelangelo Vitale

N. R.G. 1309/2016



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Teresa Ciccarello;

letta l'istanza di liquidazione dei compensi depositata dall'Avv. VITALE MICHELANGELO, n. q. di difensore di COMUNE DI MISILMERI in relazione alla fase esecutiva;

rilevato che è stato introdotto il giudizio di merito e che in tale fase si provvederà a tutte le spese sorte in occasione del giudizio;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni prescritte dalla legge.

Termini Imerese, li 17.10.2017

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice Teresa Ciccarello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 198, conv. Con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n.

44



N. R.G. 1309/2016



TRIBUNALE ORDINARIO TERMINI IMERESE

Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE

FISSAZIONE UDIENZA ex art 703 C.P.C.

Il Giudice dott. Teresa Ciccarello,
nella causa n. r.g. 1309/2016, pendente

tra

COMUNE DI MISILMERI(C.F.) con il patrocinio dell'avv. VITALE MICHELANGELO e dell'avv. con elezione di domicilio in VIA ARCHITETTI BASILE N. 8 MISILMERI presso il difensore avv. VITALE MICHELANGELO

parte ricorrente

PARTE RICORRENTE

e
DI CORRADO ANGELA MARIA (C.F. DCRNLM66A62F246E) con il patrocinio dell'avv. () e dell'avv. con elezione di domicilio in presso il difensore avv.

Il giudice

Letto il ricorso art 703 cpc comma IV;

fissa

per la prosecuzione del giudizio con udienza ex art 183 cpc al 21.3.18 ore 9.30.

Si comunichi.

Termini Imerese, 17/10/2017

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice Teresa Ciccarello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 198, conv. Con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.

